Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 15 OTTOBRE 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 10.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1581.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi in Roma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 23 giugno 1938, fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi fra i due Paesi, il 13 febbraio 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note il 23 giugno 1938 fra l'Italia e la Romania, inteso a prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti stipulati fra i due Paesi, in Roma, il 13 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 51. — MANCINI.

Scambio di Note fra l'Italia e la Romania
(Roma, 23 giugno 1938-XVI)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI ITALIANO
AL MINISTRO DI ROMANIA IN ROMA

Rome, le 23 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement Royal est d'accord de proroger iusqu'au 31 juillet prochain, l'Accord Commercial et l'Accord pour régler les paiements entre les deux Pays, signés à Rome le 13 février 1937 entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie.

Si le Gouvernement Roumain est d'accord, cette note et la réponse que Votre Excellence voudra bien m'adresser à ce sujet constitueront un accord conclu en la matière entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

IL MINISTRO DI ROMANIA IN ROMA
AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI ITALIANO

Rome, le 23 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement Royal est d'accord de proroger jusqu'au 31 juillet prochain, l'Accord Commercial et l'Accord pour régler les paiements entre les deux Pays, signés à Rome le 13 février 1937 entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie.

Si le Gouvernement Roumain est d'accord, cette note et la réponse que Votre Excellence voudra bien m'adresser à ce sujet constitueront un accord conclu en la matière entre nos deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal de Roumanie est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1582.

Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938:

a) Protocollo per prorogare al 31 dicembre 1938 l'Accordo commerciale e quello per regolare i pagamenti del 13 febbraio 1937;

b) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 5 gennaio 1934;

c) Scambio di note relativo ai contingenti.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei modi e nei termini previsti dagli accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 50. — MANCINI.

ACCORDI FRA L'ITALIA E LA ROMANIA

(Roma, 14 luglio 1938-XVI)

Protocole

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Roumain* sont tombés d'accord de proroger jusqu'au 31 décembre 1938 l'Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie et l'Accord pour régler les paiements entre les deux Pays, signés à Rome le 13 février 1937. A la date susdite les Accords susénoncés cesseront d'être en vigueur.

Les deux Gouvernements se réservent, en outre, la faculté de dénoncer, à partir du 1er octobre 1938, lesdits Accords avec un préavis de deux mois.

Les deux Gouvernements sont enfin d'accord que des négociations soient reprises au commencement du mois d'octobre 1938 en vue de stipuler de nouveaux Accords commerciaux et de paiements, sur la base d'une plus large collaboration économique entre les deux Pays.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 juillet 1938.

Pour l'Italie — CIANO

Pour la Roumanie — A. D. ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume de Roumanie et le Royaume d'Italie signé à Rome le 5 janvier 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre la Roumanie et l'Italie le 5 janvier 1934.

I. — Le Gouvernement italien renonce aux droits conventionnels établis pour les positions suivantes du tarif roumain:

N. du tarif roumain	
508	Fils de coton simples, d'un seul brin, non tordu, non blanchis, non teints
509	Les mêmes, blanchis
510	Les mêmes, teints ou imprimés
511	Les mêmes, mercerisés, même blanchis, teints, imprimés
512	Fils de coton, simplement tordus, non blanchis, non teints: *a*) en deux brins *b*) en trois brins ou davantage, le tout formant une seule mèche
513	Les mêmes blanchis: *a*) en deux brins *b*) en trois brins ou davantage le tout formant une seule mèche
514	Les mêmes teints ou imprimés: *a*) en deux brins *b*) en trois brins ou davantage formant une seule mèche
515	Les mêmes mercerisés, même blanchis, teints ou imprimés: *a*) en deux brins *b*) en trois brins ou davantage formant une seule mèche
516	Fils à coudre, de coton, faits d'un nombre quelconque de brins, preparés pour la vente au détail, même blanchis, teints ou mercerisés, sur bobines en bois

II. — Le Gouvernement roumain renonce au droit conventionnel de lires 7,35 par quintal, établi jusqu'à la concurrence de 10.000 quintaux par an, pour les pruneaux de provenance roumaine dits de Mountenia, mentionnés à la remarque de la position ad 96 du tarif douanier italien.

III. — La remarque sous la position 644 *a*) du tarif douanier italien, relative aux résidus de la distillation des huiles minérales d'origine et de provénance roumaine, est remplacée par la suivante:

« Les résidus de la distillation des huiles minérales d'origine et provenance roumaine à importer en Italie sous la position ex 644 *a*) du tarif douanier italien seront admis à bénéficier du droit de douane de 10 % *ad valorem*, à la condition qu'ils soient employés, sous le contrôle du Ministère des Finances, directement et exclusivement dans les chaudières ou dans les fours, comme combustible, qu'ils ne soient pas propres à la lubrification et qu'ils possèdent les caractéristiques suivantes:

Inflammabilité Peansky-Martens	minimum 65° C.
Viscosité Engler à 50° C.	minimum 5°
Contenu en asphalte dur (méthode à l'éther de pétrole-densité 0,640 + 0,650 à 15° C. point d'ébulition 30° à 50° C.)	minimum 3 %
Distillation Engler à 300° C. en volume . .	maximum 20 %
La distillation sera exécutée avec la méthode interrompue, en récueillant tout le produit passé dans le réfrigérant jusqu'à la temperature de 300° C.	
Couleur noirâtre	
Opacité complète en regardant le produit contenu dans une boite de verre d'un millimètre d'épaisseur à la distance de 10 centimètres d'une lampe éléctrique à filement métallique du pouvoir éclairant de 50 bugies décimales ».	

IV. — Dans la liste Annexe A, relative au tarif des droits à l'entrée en Roumanie, le droit de douane prévu pour la position ex 332 reste modifié comme suit:

N. du tarif roumain		Droit d'entrée en lei par 100 kgs.
ex 332	Huile d'olive: *b*) en bouteilles ou en autres récipients pesant 15 Kgs. ou moins.	1.100

En outre, à la liste susdite sont adjointes les positions suivantes pour lesquelles le Gouvernement roumain accorde les droits conventionnels sousindiqués:

N. du tarif roumain		Droit d'entrée en lei par 100 kgs.
ex 358	Oeillets (pour la période entre le 1er novembre et le 1er avril)	6.000
ex 400	Bananes	1.500

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il reste toutefois entendu qu'il entrera en vigueur, à titre provisoire à partir du 1er août 1938.

Fait à Rome, le 14 juillet 1938.

Pour l'Italie — CIANO

Pour la Roumanie — A. D. ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Ministre de Roumanie à Rome

Rome, le 14 juillet 1938.

Monsieur le Ministre,

En me référant au Protocole signé en date d'aujourd'hui entre le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain pour la prorogation de l'Accord commercial italo-roumain du 13 février 1937 jusqu'au 31 décembre 1938, j'ai l'honneur de Vous proposer que pour le semestre courant — 1er juillet-31 décembre — les licences d'importations, d'une partie et de l'autre soient délivrées sur la base des contingents semestriels prévus dans les listes I et II annexées à l'Accord susdit, à l'exclusion des produits suivants pour lesquels les contingents relatifs sont fixés — pour le semestre en question — comme suit:

N. du tarif italien	MARCHANDISES		
604 a)	Bois communi		
	— destiné à l'Italie	lires	12.000.000 (dont 3 millions au maximum de rondins pour cellulose)
	— destiné à l'Empire, Possessions et Colonies italiennes	lires	8.000.000
604 b)	Bois fin	»	3.000.000
643-644	Huiles minérales et résidus de la distillation des huiles minérales	lires	70.000.000 calculées sur la base des contingents annuels suivants:
	— essence	tonn.	20.000
	— pétrole et white spirit	»	30.000
	— gaz oil	»	50.000
	— résidus pour la combustion directe dans les fours et les chaudières:		
	a) denses	»	225.000
	b) fluides	»	225.000
	— résidus pour bunker	»	130.000
	— lubrifiants	»	6.000
	— pétrole brut	»	30.000

En Vous communiquant ce qui précède je prie V. E. de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement roumain est d'accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Le Ministre de Roumanie à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 14 juillet 1938.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer se qui suit:

« En me référant au Protocole signé en date d'aujourd'hui entre le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain pour la prorogation de l'Accord commercial italo-roumain du 13 février 1937 jusqu'au 31 décembre 1938, j'ai l'honneur de Vous proposer que pour le semestre courant — 1er juillet-31 décembre — les licences d'importations, d'une partie et de l'autre soient délivrées sur la base des contingents semestriels, prévu dans les listes I et II annexées à l'Accord susdit, à l'exclusion des produits suivants pour lesquels les contingents relatifs sont fixés — pour le semestre en question — comme suit:

N. du tarif italien	MARCHANDISES		
604 a)	Bois commun:		
	– destiné à l'Italie	lires	12.000.000 (dont 3 millions au maximum de rondins pour cellulose)
	– destiné à l'Empire, Possessions et Colonies italiennes	»	8.000.000
604 b)	Bois fin	»	3.000.000
643-644	Huiles minérales et résidus de la distillation des huiles minérales	»	70.000.000 calculées sur la base des contingents annuels suivants:
	– essence	tonn.	20.000
	– pétrole et white spirit	»	30.000
	– gaz oil	»	50.000
	– résidus pour la combustion directe dans les fours et les chaudières:		
	a) denses	»	225.000
	b) fluides	»	225.000
	– résidus pour bunker	»	130.000
	– lubrifiants	»	6.000
	– pétrole brut	»	30.000

En Vous communiquant ce qui précède je prie V. E. de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement roumain est d'accord ».

J'ai l'honneur de porter à connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement roumain est d'accord sur ce qui précéde.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.

A. D. ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 1583.

Contributi che il comune di Iseo, ed altri, devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929 n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano e Pavia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 55. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8 e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di Brescia.				
1	Iseo	10.000 —	15.000 —	2.990 —	12.010 —
	II. — Provincia di Como.				
1	Erba	20.000 —	30.000 —	19.483,10	10.516,90
	III. — Provincia di Cremona.				
1	Soncino	10.000 —	15.000 —	3.475,75	11.524,25
	IV. — Provincia di Mantova.				
1	Mantova	30.278 —	45.417 —	28.578,35	16.838,65
2	San Benedetto Po	8.700 —	13.050 —	10.197,55	2.852,45
	Totale per la provincia di Mantova	38.978 —	58.467 —	38.775,90	19.691,10
	V. — Provincia di Milano.				
1	Monza	95.842,56	143.763,84	—	143.763,84
	VI. — Provincia di Pavia.				
1	Valle Lomellina	4.000 —	6.000 —	2.211,60	3.788,40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 1584.

Contributo che il comune di Magnacavallo, della provincia di Mantova, deve versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per l'ex corso integrativo, trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, a carico del comune di Magnacavallo e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento del Regio corso di avviamento professionale all'ex corso integrativo succeduto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Magnacavallo, della provincia di Mantova, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 400, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1930 ed in L. 4900 per l'anno 1931, al lordo di L. 2035,95 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 3264,05 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 57. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1938-XVI

Revoca alla Compagnia di assicurazioni contro l'incendio « La Nationale » ad esercitare nel Regno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1938 con cui è stata approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni contro l'incendio e le esplosioni « La Nationale », con sede in Parigi e rappresentanza generale nel Regno in Milano, nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano;

Decreta:

E' revocata alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni contro l'incendio e le esplosioni « La Nationale », con sede in Parigi e rappresentanza generale nel Regno in Milano, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

Roma, addì 25 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(3929)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224, concernente il regolamento per i Servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di martedì 16 agosto 1938-XVI, n. 185, all'art. 11, linea 3ª, ove è detto: « ... l'elenco degli ordinativi alla chiusura dell'esercizio », deve leggersi: « ... l'elenco degli ordinativi inestinti alla chiusura dell'esercizio ».

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 35397-III San. in data 17 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 28 luglio 1938, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1936;
Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;
Veduta la dichiarazione in data 9 settembre 1938 del dott. Zanella Primo nominato medico condotto del comune di Colloredo di Montalbano colla quale comunica di rinunciare al posto;
Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti e rilevato che il dott. Baratto Mario è il primo, fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Zanella Primo che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Colloredo di Montalbano e che ha dichiarato di accettare la nomina;
Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Baratto Mario da Taipana è domiciliato a Taipana è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Colloredo di Montalbano.
Il podestà di Colloredo di Montalbano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3912)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936, col quale è stato bandito il concorso ai posti di medico condotto, vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1936:

N.	Candidato	con punti
1.	Cappelli Mariano	28,67
2.	Sarno Paolo	26 —
3.	Mariotti Biagio	25,41
4.	Dantini Evaristo	25,06
5.	Franco Enzo	24,98
6.	Dinelli Gervaso	24,11
7.	Moretti Luigi	23,93
8.	Virgona Giuseppe	23,86
9.	Taschini Antonio	23,51
10.	Zito Giovanni	23,36
11.	Furbetta Leone	23,23
12.	Romano Luigi	23,01
13.	Cerri Benedetto	22,85
14.	Di Meglio Vincenzo	22,82
15.	Secondini Tommaso	22,81
16.	Modugno Nicola	22,75
17.	Arcangeli Igino	22,64
18.	Riggio Giacomo	22,57
19.	Bongiovanni Antonino	22,30
20.	Migliaccio Francesco	22,03
21.	Gentilucci Giuseppe	22 —
22.	Oddone Carlo Felice	21,81
23.	Vecchione Giuseppe	21,68
24.	Cassarino Ugo	21,63
25.	Marteggiani Italo	21,55
26.	Severi Paolo	21,54
27.	Piana Giuseppe	21,52
28.	Basso Raffaele	21,43
29.	Gulluni Tiberio	21,40
30.	Morelli Francesco	21,35
31.	Magro Sebastiano	21,34
32.	Fontana Gaetano	21,30
33.	Tozzi Giuseppe	21,27
34.	Marano Gaetano	21,20
35.	Vaudano Pasquale	20,98
36.	Martis Giannino	20,89
37.	De Filippis Giov. Battista	20,84
38.	Bruno Angelo	20,79
39.	Cipollini Fernando	20,73
40.	Feola Michele	20,72
41.	Liguori Giovanni	20,71
42.	Duetti Osvaldo	20,62
43.	Bernardini Anacleto	20,60
44.	Carusi Ines	20,59
45.	Iannetti Sebastiano	20,50
46.	Pomodoro Ugo	20,49
47.	Busacca Antonio	20,48
48.	Donatacci Michele	20,44
49.	Liotta Letterio	20,34
50.	Jaia Filippo	20,32
51.	Sciortino Giuseppe	20,21
52.	Casini Nicola	20,13
53.	Rascaglia Luigi	20,12
54.	Grassi Virgilio	20,11
55.	Rossi Vittorio	20,04
56.	Cugusi Claudio	20,02
57.	Mantegna Vittorio	19,95
58.	Paolone Aurelio	19,82
59.	Sestili Acer	19,76
60.	Rodelli Ugo	19,61
61.	Faraglia Leonardo	19,60
62.	Guidi Aldo	19,55
63.	Fegatelli Angelo	19,47
64.	Polidoro Rocco	19,44
65.	Mariani Quintilino	19,32
66.	Cacciarru Dario	19,25
67.	Ioppolo Cesare	19,23
68.	Liotti Antonio	19,03
69.	Dorsa Achille	19 —
70.	Mancini Giuseppe	18,96
71.	Mancinelli Rinaldo	18,94
72.	Milano Giorgio	18,89
73.	De Vivo Antonio	18,87
74.	de Nittis Aurelio	18,84
75.	Piliarvu Giovanni	18,65
76.	Lo Turco Giovan Battista	18,65
77.	Lo Balsamo Manfredi	18,54
78.	Leone Pietro	18,54
79.	Cresce Domenico	18,50
80.	Faranda Giuseppe	18,48
81.	Barbera Gaetano	18,11
82.	Marsotto Giordano	18,05
83.	Fraschetti Romano	18,03
84.	Frattini Giuseppe	17,79
85.	Marini Raffaele	17,55
86.	Montecchi Giuseppe	15,54

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1938-XVI, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza essi hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e designati per la nomina a medico condotto delle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Dott. Cappelli Mariano - Civitavecchia (condotta urbana).
2. Dott. Sarno Paolo - Civitavecchia (condotta supplente).
3. Dott. Mariotti Biagio - Tivoli.
4. Dott. Dandini Evaristo - Grottaferrata.
5. Dott. Franco Enzo - Velletri (frazione Lariano).
6. Dott. Dinelli Gervaso - Bracciano (condotta urbana).
7. Dott. Moretti Luigi - Rocca di Papa.
8. Dott. Virgona Giuseppe - Castelmadama.
9. Dott. Taschini Antonio - Montecelio.
10. Dott. Zito Giovanni - Formello.
11. Dott. Furbetta Leone - Bracciano (condotta frazioni).
12. Dott. Romano Luigi - Affile.
13. Dott. Di Meglio Vincenzo - Colonna.
14. Dott. Modugno Nicola - Vicovaro.
15. Dott. Arcangeli Igino - Gallicano nel Lazio.
16. Dott. Riggio Giacomo - Carpineto Romano.
17. Dott. Bongiovanni Antonino - Rocca di Cave.
18. Dott. Migliaccio Francesco - Jenne.
19. Dott. Oddone Carlo Felice - Roviano.
20. Dott. Vecchione Giuseppe - Vivaro Romano.
21. Dott. Cassarino Ugo - Casape.
22. Dott. Basso Raffaele - Cineto Romano.
23. Dott. Magro Sebastiano - Marano Equo.
24. Dott. Fontana Gaetano - Nazzano Romano.

Sono esclusi dalla dichiarazione di vincitori e dalla conseguente designazione per la nomina i seguenti candidati per avere indicato, secondo l'ordine di preferenza, solo delle sedi già prescelte dai candidati che li precedono in graduatoria:

1. Dott. Cerri Benedetto.
2. Dott. Secondini Tommaso.
3. Dott. Gentilucci Giuseppe.

4. Dott. Marteggiani Italo.
5. Dott. Severi Paolo.
6. Dott. Piana Giuseppe.
7. Dott. Gulluni Tiberio.
8. Dott. Morelli Francesco.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

(3910)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936, col quale è stato bandito il concorso a 20 posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936:

1. Gilberti Giusta	con punti 53,19
2. Salvischiani Odetta	» 52,89
3. Frigo Domenica	» 51,53
4. Morasso Rina	» 51,41
5. Tartaglino Luigia	» 51,25
6. Gigliozzi Iole	» 50 —
7. Gottarelli Luisa	» 47,94
8. Bossi Vanda	» 47,78
9. Amore Carolina	» 47,46
10. Geraci Maria	» 47,19
11. Setti Elisa	» 46,60
12. Prosperini Rina	» 45,63
13. Guerrini Margherita	» 42,28
14. De Magistris Elena	» 42,10
15. Carbone Giovanna	» 42 —
16. Donati Marinetta	» 40,19
17. Paradisi Maria Rita	» 39,63
18. Longo Maria	» 39,58
19. Muzi Rosa	» 39,56
20. Fazzini Ines	» 38,65
21. Boldrini Armida	» 38,59
22. Fornaciari Altavilla	» 38,56
23. Baldoni Milena	» 38,16
24. Marcelli Ida	» 36,56
25. Collace Maria	» 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1938-XVI, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a 20 posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936;
Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso concorrere;
Visti gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e designate per la nomina a levatrice condotta nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Gilberti Giusta - Arsoli.
2. Salvischiani Odetta - Agosta.
3. Frigo Domenica - Marino (capoluogo).
4. Morasso Rina - Genzano di Roma.
5. Tartaglino Luigia - Anguillara Sabazia.
6. Gigliozzi Iole - Canale Monterano.
7. Gottarelli Luisa - Capranica Prenestina.
8. Bossi Vanda - Tolfa.
9. Amore Carolina - Nerola.
10. Geraci Maria - Montorio Romano.
11. Setti Elisa - Bellegra (capoluogo).
12. Prosperini Rina - Affile.
13. Guerrini Margherita - Ciciliano.
14. Carbone Giovanna - Consorzio Canterano Rocca Canterano.
15. Donati Marinetti - Torrita Tiberina.
16. Paradisi Maria Rita - Gerano.
17. Longo Maria - Cerreto Laziale.
18. Muzi Rosa - Marano Equo.
19. Fazzini Ines - Consorzio Sambuci Saracinesco.
20. Boldrini Armida - Vallinfreda.

La candidata De Magistris Elena è esclusa dalla dichiarazione di vincitrice e dalla designazione per la nomina, avendo indicato nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, solo delle sedi già prescelte da altre candidate che la precedono in graduatoria.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI

(3911)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visti i precedenti decreti 14385 del 19 luglio 1938 e n. 15905 del 19 agosto u. s., coi quali venivano dichiarati vincitori del concorso per la condotta di Premilcuore rispettivamente il dott. Placucci Pietro e dott. Vassura Washington che venivano nominati con deliberati podestarili in data 2 agosto 1938 e 3 settembre u. s.;
Vista la volontaria rinunzia del predetto dott. Placucci Pietro alla condotta stessa, fatta con lettera 7 agosto u. s. nonchè la volontaria rinunzia del dott. Vassura Washington fatta con lettera 8 settembre u. s., che sono stati interpellati a norma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e che avevano chiesto la detta sede in ordine di preferenza;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sanchini Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso a 12 posti vacanti di medico condotto in questa Provincia e destinato a prestar servizio nel comune di Premilcuore.

Il podestà di Premilcuore è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: UCCELLI.

(3914)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.